

One Health e Benessere animale. Le fattispecie della sperimentazione animale e della macellazione rituale*

Francesca Rescigno**

SOMMARIO: 1. La 'questione animale' nel paradigma *One Health*. – 2. La sperimentazione animale. – 3. La macellazione rituale. – 4. Riflessioni conclusive.

1. La 'questione animale' nel paradigma *One Health*

La visione della salute circolare rappresentata dalla ormai nota formula 'One Health' comporta una seria riflessione sul rapporto essere umano ed essere animale soprattutto, anche se non solo, dal punto di vista giuridico. Gli studiosi in generale, ed in particolare i giuristi, hanno infatti la responsabilità di verificare e se possibile dirigere la costruzione del nuovo equilibrio circolare uomo-animale-piante-ambiente, al fine di affermare il paradigma bio-centrico che da tempo viene invocato per evitare la distruzione del nostro pianeta.

Il paradigma *One Health* si è imposto all'attenzione generale già una ventina di anni fa, dopo l'epidemia di SARS del 2003 quando si è compresa la necessità di un approccio

* Lo scritto costituisce la rielaborazione dell'intervento tenuto dall'Autrice al XXII Convegno nazionale di Diritto sanitario "Corti supreme e *One Health*. Vent'anni di giurisprudenza" (Alessandria, 21-22 ottobre 2024), organizzato nell'ambito del PRIN "Il diritto costituzionale della salute e dell'organizzazione sanitaria dopo l'emergenza della pandemia" (p.i. prof. Renato Balduzzi).

** Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari Opportunità nell'Università di Bologna.

olistico ed interdisciplinare alla tutela della salute umana. È stato William Karesh¹, un veterinario, a coniare questa espressione evidenziando il necessario approccio trasversale al tema salute perché la salute umana è interconnessa alla salute degli esseri animali e alla sopravvivenza degli ecosistemi².

La Costituzione italiana è stata lungimirante quando ha affermato che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo ma anche un interesse della collettività e proprio il richiamo alla collettività può essere interpretato nel senso del riconoscimento dei legami esistenti tra uomini, animali e ambiente, una collettività oltre la barriera della specie: una collettività biocentrica.

L'attuazione e l'implementazione dell'approccio *One Health* chiama in causa una pluralità di soggetti: medici, veterinari, ambientalisti, etologi ed anche giuristi perché la concretizzazione del paradigma passa necessariamente attraverso l'adozione di specifiche politiche normative³. Le tematiche ambientali stanno progressivamente guadagnando terreno non solo rispetto alle singole previsioni normative nazionali, ma nell'ambito delle Carte fondamentali, così come dinanzi alle Corti, tanto che si considera ormai affermata la c.d. 'Earth Jurisprudence'⁴, insomma il diritto si muove per affermare una nuova relazione tra l'essere umano e ciò che lo circonda, una relazione in cui gli esseri umani smettono di operare da 'padroni' e diventano membri responsabili dell'ecosistema.

L'affermazione di una nuova visione giuridica biocentrica non è semplice poiché il diritto tende spesso a manifestare un atteggiamento sostanzialmente 'difensivo' ed antropocentrico e il rapporto uomo-animale viene per lo più inteso nell'ottica di preservare o realizzare interessi prettamente umani, sostenuti da ragioni economiche, sanitarie ed anche affettive, ma comunque sempre nella sola prospettiva umana, considerando l'animale come un oggetto. Se la regola è ancora quella dell'antropocentrismo giuridico è doveroso però evidenziare come ormai da tempo si stia assistendo ad una lenta ma costante evoluzione "ani-

¹ Cfr. R. WEISS, *Africa's Apes are Imperiled, Researchers Warn*, in *The Washington Post*, 2003. <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/04/07/africas/>; C. PETTAN-BREWER, G. PENN, A. W. BIONDO, T. JAENISCH, K. GRÜTZMACHER, L. H. KAHN, *Who coined the term "One Health"? Cooperation amid the siloization*, in *One Health*, 2024, Vol. 18.

² In generale nella vasta bibliografia esistente sul concetto di One Health, senza pretesa di esaustività, cfr. R. M. ATLAS, S. MALOY (a cura di), *One Health: People, Animals, and the Environment*, Washington, 2014; I. CAPUA, *Salute circolare. Una rivoluzione necessaria*, Milano, 2020; AA.VV., *One Health. The Theory and Practice of Integrated Health Approaches*, CAB International, 2021; L. VIOLINI (a cura di), *One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Torino, 2023; F. RESCIGNO, G. GIORGINI PIGNATIello (a cura di), *One Earth - One Health. La costruzione giuridica del terzo millennio*, Torino, 2023.

³ In tal senso si evidenzia come nel dicembre 2023, il "quadripartito" di organizzazioni delle Nazioni Unite che coordinano la *governance* globale della One Health (Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura-FAO, Programma per l'Ambiente-UNEP, Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS e Organizzazione Mondiale per la Salute Animale-WOAH) abbia sviluppato il documento *"A guide to implementing the One Health Joint Plan of Action at national level"*, che rappresenta le linee guida per l'implementazione del Piano d'azione congiunto One Health (OH JPA) 2022-2026 sviluppato a ottobre 2022. Nel documento viene delineato un approccio sistemico cercando di identificare le cause che in passato hanno portato a rischi critici per la salute globale, delineando al contempo una serie di azioni volte ad affrontare le sfide sanitarie attuali e future a livello regionale, nazionale ed internazionale.

⁴ Cfr. P.D. BURDON, *Earth Jurisprudence: Private Property and the Environment*, New York, Routledge, 2015.

malista” del diritto, seppure ancora lontana dall’affermazione della soggettività giuridica dell’essere animale. In quest’ottica si sottolinea come il nostro ordinamento (in linea con quanto avvenuto in altri Paesi) sia stato capace di elaborare progressivamente una visione più attenta alle esigenze degli esseri animali allontanandosi dal rigido antropocentrismo giuridico fino ad arrivare, nel 2022, ad inserire la loro protezione nella Carta costituzionale. Il compito fondamentale che spetta al diritto è quello di riconoscere il valore della vita animale attraverso un’impostazione biocentrica, interiorizzando la consapevolezza che l’uomo è solo una parte essenziale, ma non l’unica, dell’ambiente in cui vive.

Il paradigma One Health deve spingerci a superare la dicotomia persone/cose e il pregiudizio antropocentrico affermando la responsabilità dell’essere umano e in tale ottica è necessario che anche il diritto dimostri una mentalità “out of the box”⁵.

La breve ricostruzione che segue è quindi indirizzata a verificare come il paradigma One Health si coniughi con due particolari attività quali la sperimentazione animale e la macellazione rituale.

2. La sperimentazione animale

L’impiego degli esseri animali nell’ambito della ricerca scientifica solleva da sempre problemi di carattere etico-morale, scientifico e giuridico poiché esso sembra presupporre invariabilmente la prevalenza degli interessi umani a giustificazione delle pratiche di ricerca che coinvolgono loro malgrado gli animali sottoponendoli a sofferenza fino a causarne la morte.

Nell’affrontare questo tema delicato è innanzitutto opportuno distinguere, per quanto possibile, tra sperimentazione animale e vivisezione. La sperimentazione animale indica le attività umane che, mosse da finalità di ricerca in molteplici settori della scienza quali la medicina, la farmacologia, la fisiologia e la chimica (ma non solo), utilizzano animali vivi quali cavie per testare il funzionamento di pratiche chirurgiche, di medicinali, di prodotti chimici con conseguenze che vanno da lesioni anatomiche ad alterazioni funzionali, fino a causare la morte dell’animale. In linea generale la sperimentazione segue procedure codificate atte a minimizzare il più possibile la sofferenza inflitta agli esseri animali.

Il termine vivisezione invece dovrebbe per lo più riferirsi alla dissezione anatomica di animali vivi, pratica condotta senza particolare attenzione alle sofferenze inflitte e normalmente senza l’uso di analgesici, con finalità connesse soprattutto ad attività didattico-dimostrative⁶.

⁵ È l’approccio richiamato da I. CAPUA, *Salute circolare. Una rivoluzione necessaria*, Milano, 2020.

⁶ COSÌ G. PELAGATTI, *Profili giuridici della sperimentazione animale*, in *Dirittofondamentali.it*, 2018, p. 1.

Effettivamente distinguere in maniera inequivocabile le due metodiche risulta spesso difficile⁷, considerando che gli esseri animali sono utilizzati in maniera più o meno cruenta per qualsiasi attività che viene in qualche modo collegata al raggiungimento e al mantenimento della salute umana e soprattutto per testare la capacità curativa dei medicinali attraverso i test farmaceutici, quindi entrambi gli approcci si fondano sull'uso di esseri animali vivi e sull'assunto della supposta analogia tra le reazioni degli animali e quelle degli umani⁸. È necessario comunque sottolineare come il termine 'vivisezione' abbia assunto nel corso del tempo un'accezione negativa collegata alla mancanza di interesse per la sofferenza inflitta agli esseri animali, in contrasto dunque con il concetto di benessere animale ormai sedimentato anche a livello normativo. La stessa Corte di cassazione, Sezione III, con la Sentenza n. 14694 del 19 luglio 2016 riconosce che i termini "vivisezione", "vivisettori" e "vivisezionisti" hanno *"assunto nell'uso corrente un'accezione ampia che non ne limita il riferimento alla dissezione anatomica di animali vivi, ma li riferisce alla sperimentazione animale in genere per cui l'uso di questi termini non è in sé diffamatorio"*, ma al contempo condanna al risarcimento per diffamazione la promotrice di un sito Internet contro la sperimentazione sugli animali, che indicava come "vivisettori" i ricercatori, che effettuavano studi preclinici mediante sperimentazione tossicologica di farmaci in vitro su esseri animali *"ma non la loro dissezione anatomica"*, ciò poiché l'uso esclusivo dei termini anzidetti non incideva sulla verità dei fatti, ma sulla portata del messaggio *"per la forte suggestione negativa che esercita"*. Gli ermellini affermano che il termine vivisezione può essere utilizzato, ma non per sottolineare l'efferatezza e l'inutilità scientifica degli studi e sottoporre conseguentemente al pubblico ludibrio chi effettua la ricerca⁹.

In ogni caso, al di là dell'irriducibile contrasto che oppone la critica animalista agli ambienti della ricerca biomedica su un tema che negli ultimi anni ha assunto una crescente rilevanza sociale e culturale, è opportuno notare come almeno fino agli anni Settanta la

⁷ Chi si oppone a tali pratiche non opera alcun distinguo considerandole entrambe deprecabili e fonte di inutili sofferenze per gli esseri animali. Cfr. H. RUESCH, *Imperatrice nuda. Una denuncia contro la crudele pratica della vivisezione*, Milano, 1977.

⁸ La scarsa utilità degli esperimenti sugli animali ai fini della trasposizione dei risultati per curare o debellare patologie umane era stata affermata già nel 1859 da Darwin nella sua opera *Sulla origine delle specie*. Secondo il noto studioso, infatti, la specie umana non costituisce la meta verso cui tutte le altre specie tendono in una lunga e lenta evoluzione in quanto tutte le altre specie sono, parimenti all'uomo, all'apice dell'evoluzione; per cui gli animali non sono le "brutte copie" degli umani e per questo non possono essere considerati modelli per gli umani.

⁹ Secondo la Cassazione a giustificazione della terminologia utilizzata dall'imputata non poteva essere dedotto il legittimo esercizio del diritto di critica, dal momento che va ben oltre l'esercizio di tale diritto *"l'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario"*. L'offesa può considerarsi scriminata solo *"quando essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto di critica"*, restando invece *"punibili le espressioni gratuite, cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti o offensive"*. Il giudice di secondo grado aveva quindi correttamente *"ritenuto offensive – e tali da costituire fonte di responsabilità della ricorrente – la reiterata attribuzione agli originari attori della qualifica di "vivisettori" o "vivisezionisti", accostata a termini come "tortura e morte" e la formulazione di accuse integranti (...) condotte particolarmente infamanti, proprio in riferimento all'ambito scientifico di attività di sperimentazione animale della società e dei suoi dipendenti"*.

sperimentazione scientifica su animali fosse indicata indifferentemente come vivisezione, sia nel linguaggio normativo (Legge n. 924 del 12 giugno 1931, poi modificata dalla Legge n. 615 del 1° maggio 1941, intitolata proprio “*Modificazioni delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo*”), sia in quello scientifico come testimoniano gli annali dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il punto, dunque, non è tanto come vengono definite queste pratiche, ma il fatto che esse utilizzano esseri animali vivi in maniera più o meno cruenta e l'utilizzo si conclude, nella maggior parte dei casi, con la morte degli animali stessi. L'uso sperimentale degli animali si basa, malgrado le differenze più che evidenti rispetto agli esseri umani, sul fatto che esseri umani ed esseri animali condividono parte del cammino evolutivo ed alcune molecole di tale percorso si sono conservate fino a oggi. È questa ‘parentela molecolare’ a giustificare la sperimentazione sugli animali per ricavarne indicazioni utili alla salute degli umani, tanto che gli esperimenti sugli animali vengono, in diversi casi, richiesti necessariamente quale passaggio intermedio prima di poter effettuare la sperimentazione clinica sull'essere umano¹⁰.

Le pratiche di sperimentazione sugli animali esistono sin dagli albori della scienza medica¹¹ e non sono mai state abbandonate nonostante si dimostrino assai meno convincenti

¹⁰ Le fasi della sperimentazione prevedono per prima la sperimentazione preclinica in vitro al fine di testare come il farmaco interagisce con le cellule viventi ed evidenziare l'eventuale tossicità per le cellule. Un farmaco che ha mostrato buone potenzialità negli esami di laboratorio può essere successivamente testato sugli animali per valutarne la sicurezza (rispetto ad eventuali effetti collaterali) e fornire informazioni sull'efficacia. Infine, se i risultati degli studi di laboratorio e sugli animali sono incoraggianti, si può procedere alla sperimentazione clinica sull'uomo normalmente articolata in tre fasi: la prima (effettuata su volontari sani) focalizzata sulla sicurezza dei farmaci; la seconda (normalmente pazienti affetti dalla patologia o comunque dalla condizione su cui si vuole agire) che si concentra sulla dose ottimale del farmaco e la capacità di cura ed infine l'ultima fase che coinvolge un numero elevato di partecipanti che è indirizzata alla sicurezza e all'efficacia del prodotto.

¹¹ Il medico più famoso dell'antichità, dopo Ippocrate di Cos (460-377 a.C.), fu Galeno Claudio di Pergamo (129-200 d.C.) che non potendo, a causa del divieto della Chiesa, procedere con le autopsie umane considerate altamente immorali, ricorse agli animali, divenendo il padre della vivisezione. L'osservazione sugli animali rese Galeno un vero e proprio punto di riferimento, malgrado la maggior parte delle deduzioni si siano dimostrate errate ed anche pericolose per gli esseri umani, come ad esempio il fatto di considerare le regole igieniche quali superstizioni, visto che gli animali vivono bene senza lavarsi e che le loro ferite rimarginano spontaneamente, valutazione questa che può porsi alla base di alcune delle grandi epidemie che caratterizzarono il Medioevo. Soltanto con il lavoro di Andrea Vesalio (1514-1564) si superò l'oscurantismo medioevale e si riprese a dissezionare i corpi umani, sono le scoperte di questo medico anatomista accanto a quelle di Copernico in campo astronomico, a dare inizio alla rivoluzione scientifica. Tra gli sperimentatori più convinti merita di essere almeno menzionato Claude Bernard (1813-1878) (sul quale cfr. P. MAURIAC, *Claude Bernard*, Paris, 1954; R. CLARKE, *The real story of Claude Bernard*, Parigi, 1996) che era convinto che una malattia non riproducibile negli animali non poteva esistere sull'uomo. Tra gli 'studi' di Bernard si annovera l'indagine per scoprire le cause della febbre, per la quale lo studioso si fece costruire un forno speciale nel quale collocava l'animale lasciandone fuori la testa, per farne disfare il corpo e riprodurre l'aumento della temperatura corporea. I risultati di questo tipo di esperimento vennero pubblicati da Bernard, nel 1876, in *Leçons sur la chaleur animale, sur les effets de la chaleur, e sur la fièvre*, in cui l'autore descrive minuziosamente la morte lenta di cani e conigli arrostiti vivi e la scoperta che un cane, la cui testa è stata lasciata fuori dal forno, era sopravvissuto fino al giorno successivo l'esperimento. Bernard sosteneva che grazie alla sperimentazione animale si sarebbero potute guarire molte più persone di quanto non fosse possibile con l'osservazione clinica, sostenendo che gli effetti dei medicinali e delle altre sostanze tossiche erano gli stessi sia sull'uomo che sugli animali. Il suo convincimento era così forte che nei suoi ultimi anni si schierò a favore della vivisezione umana (cfr. C. BERNARD, *Principes de Médecine Expérimentale*, Paris, 1947).

degli studi effettuati sul corpo umano. Si evidenzia, quindi, come malgrado le differenze esistenti tra esseri umani ed esseri animali la ricerca medica sia ancora, nella maggior parte dei casi, favorevole alla sperimentazione animale. Tale impostazione pone il giurista in una situazione di difficoltà considerando come la sperimentazione venga connessa al fondamentale diritto alla salute umana ed effettivamente la riflessione giuridica non possiede le indispensabili conoscenze scientifiche volte ad affermare *tout court* l'inutilità degli esperimenti condotti sugli animali o, al contrario, la loro necessarietà¹².

L'approccio giuridico dovrebbe quindi dimostrarsi capace di porre in equilibrio il diritto alla salute umana e il diritto alla vita animale, bilanciando i diversi interessi in gioco, rifiutando ogni sperimentazione non collegabile in maniera scientificamente dimostrabile a valori umani primari non altrimenti perseguibili superando l'atteggiamento del dominio umano e la teoria della priorità dell'interesse umano che considera gli interessi animali, in ogni caso, secondari rispetto a quelli umani. Un compito in linea con l'approccio *One Health*, ma certamente non semplice da attuare.

La disciplina oggi vigente nel contesto europeo relativa alla sperimentazione sugli animali è frutto del lavoro intrapreso da tempo dall'Unione Europea culminato nella Direttiva n. 63 del 2010 che sostituisce la precedente Direttiva n. 609 del 1986¹³. La Direttiva è successiva all'approvazione del Trattato di Lisbona che al suo interno definisce all'articolo 13 gli animali quali 'esseri senzienti', statuizione che almeno in linea teorica avrebbe dovuto/potuto influenzare la disciplina relativa alle sperimentazioni, seppure una lettura attenta dell'articolo in questione evidenzia il forte spirito di compromesso che lo connota, in quanto l'affermazione della 'senzietà animale' viene coniugata con il mantenimento in essere di fenomeni discutibili ed altamente problematici, quali, ad esempio, le macellazioni rituali

Nel 1875, uno dei suoi discepoli, il dottor Hoggan, fondò, in Inghilterra, la prima società antivivisezionista del mondo, denominata "Victoria Street Society" affermando, dopo quattro anni di esperimenti sugli animali, di essere giunto alla conclusione che nessuno di quegli esperimenti fosse giustificabile o necessario.

¹² Si nota come una parte della scienza medica stigmatizzi l'uso della ricerca sugli animali evidenziando proprio la pericolosità dell'assunzione di tali studi senza ulteriori prove quale fondamento di trattamenti medici e farmacologici per l'essere umano. Sull'inutilità della ricerca basata unicamente sugli esperimenti animali cfr. L. BELLINI, *Problemi della vivisezione. Necessità e limiti della sperimentazione scientifica sugli animali. Aspetti etici e zoofili, tecnici, scientifici, didattici*, Milano, 1972; G. BALLARINI, *L'animale tecnologico*, Bologna, 1986; R. RYDER, *Esperimenti sugli animali*, in T. REGAN, P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, p. 41; G. BALLARINI, *Animali amici della salute*, Milano, 1995; F. DI TROCCHIO, *Le bugie della scienza: perché e come gli scienziati imbrogliano*, Milano, 1995; S. CAGNO, *Gli animali e la ricerca. Viaggio nel mondo della vivisezione*, Padova, 1997; P. CROCE, *Vivisezione o Scienza*, Bologna, 2000; S. CAGNO, *Apriamo gli occhi sulla vivisezione*, Roma, 2002. In senso contrario, sostenitori della perdurante necessità della sperimentazione animale R.J. WHITE, *Una difesa della vivisezione*, in T. REGAN, P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, p. 165; S. GARATTINI, *La sperimentazione animale è tuttora necessaria per la salute degli uomini*, in *Federazione Medica*, Anno XLIV, gennaio 1991, I, p. 9; G. CORBELLINI, C. LALLI, *Cavie? Sperimentazione e diritti animali*, Bologna, 2016; R. STIA, G. GRIGNASCHI, *Io le patate le bollo vive: ricerca, sperimentazione animale*, Torino, 2023.

¹³ Cfr. Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* L1276 del 20 ottobre 2010.

religiose o le attività folkloristiche e di costume, lasciando sostanzialmente liberi gli Stati membri di interpretare la “senzietà animale” a proprio piacimento¹⁴.

La Direttiva del 2010 è stata approvata con il fine di assicurare maggiore protezione agli animali da laboratorio e allo stesso tempo consentire alla ricerca di proseguire, assicurando in tutta l'Unione condizioni di parità per le imprese e per i ricercatori. Il principio guida della riforma del 2010 dovrebbe essere quello delle tre R: *Replacement, Reduction and Refinement*, cioè sostituzione, riduzione e perfezionamento nell'uso degli animali negli esperimenti¹⁵ e per questo la Direttiva si riferisce ai “metodi alternativi”, cioè quelle procedure che evitano il ricorso all'utilizzo di animali nella sperimentazione scientifica¹⁶. Ancora, la sperimentazione per essere autorizzata deve tendere ad obiettivi specifici come la ricerca per la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento di malattie umane o animali; ovvero per la produzione o le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi; ovvero per la conservazione delle specie, per le indagini medico-legali o per la formazione professionale, e in ogni caso, al di là dell'esplicitazione delle ragioni alla base della sperimentazione, occorre sempre dimostrare che non esistono metodi alternativi soddisfacenti¹⁷. L'Italia ha recepito, non senza difficoltà e ritardi, la Direttiva del 2010 con il Decreto Legislativo n. 26 del marzo 2014¹⁸. Direttiva e relativo Decreto di attuazione dovrebbero collocarsi nell'ottica del paradigma *One Health*, rifiutando l'aprioristica prevalenza e superiorità di qualsiasi interesse umano, riducendo il ricorso agli esseri animali grazie allo sviluppo di metodologie alternative di ricerca e prestando una doverosa attenzione al grado di sofferenza causato dalle sperimentazioni ancora reputate necessarie. È opportuno quindi verificare se effettivamente questo quadro possa conside-

¹⁴ Si ricorda che il 2009 è anche l'anno di approvazione del Regolamento CE n. 1223 al quale si deve l'eliminazione progressiva in Europa dei test sugli animali per i prodotti cosmetici, sia per i componenti che per i prodotti finiti. Il Regolamento vieta altresì l'importazione e l'immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e anche di quei prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione animale.

¹⁵ Cfr. W.M.S. RUSSELL, R.L. BURCH, *The Principles of Human Experimental Technique*, London, 1959.

¹⁶ In materia cfr. M.V. FERRONI, C. CAMPANARO, *Metodi alternativi alla sperimentazione animale*, Torino, 2017.

¹⁷ Rispetto ai soggetti interessati è opportuno evidenziare come la Direttiva si riferisca a tutti gli animali vertebrati vivi non umani, nonché ad alcuni invertebrati che provano l'esperienza del dolore (come le seppie, i polpi, ecc.); mentre per l'impiego di specie animali in via di estinzione, primati non umani, specie animali allo stato selvatico e animali randagi è consentito solo per alcuni scopi sanciti agli artt. 7, 8, 9 e 11.

¹⁸ In materia si rammenta la Legge n. 413 del 1993, intitolata “*Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale*”, che garantisce il diritto ad astenersi da pratiche di sperimentazione a medici, ricercatori e a tutto il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici di strutture pubbliche e private, nonché agli studenti universitari interessati, di dichiarare la propria obiezione di coscienza, al fine di non prendere direttamente parte alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale. La possibilità di rifiutarsi di prendere parte, a qualsiasi titolo, ad esperimenti che coinvolgano gli animali, riguarda anche gli studenti che non potranno essere penalizzati per questa scelta, per cui appare chiaro che nel caso di obiezione di coscienza spetterà al docente attivare metodi alternativi che consentano allo studente di raggiungere la migliore preparazione pur non utilizzando gli esperimenti sugli animali. Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, *L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex vivisezione (L.12 ottobre 1993, n. 413)*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, Milano, 2012, p. 511.

rarsi realizzato analizzando i dati relativi agli animali oggetto di sperimentazione. Gli ultimi dati pubblicati¹⁹ mostrano come il numero medio totale di animali utilizzati ogni anno continui ad essere decisamente elevato superando i 482.000 individui utilizzati e uccisi per fini sperimentali. In particolare, si è passati da 548.933 animali nel 2019 a 451.991 nel 2020, con una lieve flessione da imputare probabilmente all'emergenza Covid, mentre nel 2021 il numero di animali stabulati ha nuovamente superato il mezzo milione, diminuendo a 420.506 nel 2022. Preoccupante appare la sperimentazione sui cani, specie particolarmente protetta a cui si dovrebbe ricorrere solo in condizioni eccezionali, con ben 2.323 cani uccisi dal 2019 al 2022. Numeri elevati anche per i primati con 1.579 scimmie utilizzate di cui solo 16 provenienti da allevatori registrati nell'Unione²⁰.

Si nota anche come più del 50% degli animali venga impiegato per gli esperimenti più dolorosi, quelli di livello moderato e grave che provocano sofferenza o angoscia intensi, come nel caso di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di analgesici, uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo, scosse elettriche o trapianti di organi con gravi effetti avversi dovuti al rigetto.

È dunque possibile che sia questa la realizzazione del paradigma One Health che lega inscindibilmente bisogni umani e bisogni animali nell'ottica di un bilanciamento ecocentrico? Quanto esaminato pone la sperimentazione animale ancora lontana dall'affermazione

¹⁹ Cfr. Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2021 (24A03464), in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 158 dell'8 luglio 2024.

²⁰ Sulla sperimentazione sui primati merita di essere ricordato il progetto di sperimentazione sui macachi condotto dalle Università di Torino e Parma (*LightUp Turning the cortically blind brain to see*), con il fine di trovare procedure riabilitative che permettano il recupero della vista a pazienti ciechi in seguito a una lesione al cervello derivata da ictus o tumore. Il progetto era stato approvato, nei suoi aspetti scientifici ed etici, dall'European Research Council, dai Comitati etici e dagli Organismi Preposti al Benessere Animale (OPBA) delle Università di Torino e Parma così come dal Ministero della Salute, ed in particolare si era evidenziato come i macachi rappresentassero l'unica specie utilizzabile ai fini della sperimentazione, in quanto, a differenza di altre scimmie meno evolute, l'organizzazione cerebrale del loro sistema visivo è la più comparabile con quella umana. La sperimentazione prevista consisteva nel sottoporre le scimmie ad un intervento al cervello per causare la condizione di *blindsight* e cioè produrre una macchia cieca, circoscritta ad una zona del loro campo visivo da un lato (destro o sinistro), in modo da consentire comunque all'animale di avere un residuo di visione e la possibilità di muoversi nell'ambiente. Al termine della sperimentazione era prevista la soppressione degli animali. Il progetto ha dato vita ad un lungo *iter* giudiziario iniziato con la pronuncia del T.A.R. Lazio, sez. III, ric. 5 novembre 2019, n. 11774, che respingeva la richiesta di sospensione presentata dalla LAV che, secondo il Tribunale, non aveva fornito la prova relativa all'esistenza di metodiche scientifiche alternative senza l'utilizzo di esseri animali e, nello specifico, di primati non umani. Successivamente il Consiglio di Stato accoglieva invece l'istanza e sospendeva il decreto di autorizzazione alla sperimentazione, affermando che spetta a chi sperimenta dimostrare che non esistono alternative valide (cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. 23 gennaio 2020, n. 230). Nel giugno del 2020 il TAR ripristina la sperimentazione sulla base delle valutazioni dell'Organismo dell'Università di Parma preposto al benessere degli animali e di quelle del Consiglio Superiore di Sanità (cfr. T.A.R. Lazio – Roma – Sez. III Quater – Sentenza 1° giugno 2020, n. 5771), ma nell'ottobre del 2020 il Consiglio di Stato sconfessa nuovamente l'operato del TAR e dispone una nuova sospensione dell'esperimento sui macachi, richiedendo un "*approfondimento scientifico analitico e motivato*" da parte di un ente terzo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, ord., 9 ottobre 2020, n. 5914). Infine, nel febbraio 2021, il Consiglio di Stato, sulla base dei risultati dell'indagine richiesta, ha consentito in via definitiva il proseguimento degli esperimenti sui macachi rinchiusi nello stabulario dell'Università di Parma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza, 8 febbraio 2021, n. 1186). Una vicenda giudiziaria lunga e complessa che ha visto. Da ultimo, soccombere gli interessi dei macachi, ma che ha al contempo dimostrato come l'interesse umano non possa essere sempre e comunque venire considerato come prevalente.

di un convincente approccio biocentrico come dimostrato anche dall'incomprensibile divieto posto dalla Legge n. 40 del 2004 alla sperimentazione sugli embrioni umani 'abbandonati' in seguito alle procedure di inseminazione. Si tratta di embrioni in sovrannumero, crio-congelati, che, anche se non verranno mai impiantati e rispetto alla cui 'durata' la scienza non ha un'opinione comune, non possono essere considerati alla stregua di *res*, né ridotti a materiale genetico privo di valore intrinseco, in ragione del collegamento alla vita di cui sono portatori, ma allo stesso tempo non sono persone in senso pieno ed attuale, essendolo solo in potenza, poiché non hanno modo di svilupparsi e di giungere a nascita. Tale divieto è stato confermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 84 del 2016, un'impostazione che riconosce all'embrione umano un valore che prescinde da valutazioni contingenti e tecniche sul suo stato di salute per un impiego diverso dal fine procreativo, così l'embrione che mai verrà impiantato si trova in una posizione privilegiata rispetto ad un essere animale senziente già nato e in vita.

Maggiormente consona al paradigma One Health appare l'adozione nel 2023, da parte degli Stati Uniti, del FDA Modernization Act 2.0, previsione che rimuove l'obbligo di testare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci sugli animali prima di effettuare la sperimentazione clinica sugli esseri umani. L'innovazione non pone fuori legge i test sugli animali, ma si limita ad affermarne la non obbligatorietà aprendo così la strada ai metodi alternativi come le simulazioni al computer o la tecnologia *organ-on-a-chip*, che replica su un microchip l'interazione tra il farmaco che si sta sviluppando e le funzioni di un organo umano²¹.

Un altro approccio è dunque possibile, ed è necessario intraprenderlo con coraggio investendo sulle metodologie di sperimentazione alternative a quelle sugli esseri animali, solo così si potrà effettivamente parlare del modello One Health rispetto alla sperimentazione quale strumento di tutela della salute umana ed anche di quella animale.

3. La macellazione rituale

Altro campo in cui appare importante verificare l'applicazione del paradigma biocentrico è quello legato all'allevamento e alla macellazione animale. Il settore zootecnico si trova a fronteggiare sfide di estrema rilevanza e spesso in conflitto tra loro, come la crescente domanda globale di prodotti animali, la necessità di adottare pratiche sostenibili, l'emergere di malattie zoonotiche trasmissibili dagli animali agli esseri umani; insomma l'allevamento 2.0 deve indirizzarsi verso un approccio integrato capace di tenere nella dovuta considerazione gli interessi degli esseri umani ma anche la salute e il benessere animale,

²¹ Gli Stati Uniti avevano introdotto l'obbligatorietà della sperimentazione sugli animali nel 1938 con lo U.S. Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, in risposta all'avvelenamento di massa causato dall'Elixir Sulfanamide, la cui tossicità non era stata testata prima della commercializzazione.

la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale, riducendo i rischi e assicurando la sostenibilità a lungo termine.

Questione strettamente collegata all'allevamento degli esseri animali a scopo alimentare umano è quella concernente le pratiche relative alla macellazione poiché l'abbattimento dell'animale costituisce un momento essenziale del procedimento di macellazione e si opera sempre più nel senso di rendere queste 'morti necessarie' meno cruento, evitando di provocare inutile dolore e sofferenze agli animali. La limitazione della sofferenza animale viene perseguita sia velocizzando il momento del trapasso che attraverso il preventivo stordimento dell'animale.

La protezione degli animali durante l'abbattimento è disciplinata nel contesto dell'Unione dal Regolamento CE n. 1099 del 2009 che prevede, tra l'altro, che la macellazione avvenga in condizioni atte a minimizzare la sofferenza degli animali e a tale fine vengono previsti metodi di stordimento come l'uso di correnti elettriche, quello di miscele gassose, ma anche il proiettile captivo sparato nel cranio dell'animale. Qualsiasi metodo venga scelto deve essere eseguito da personale formato secondo protocolli rigorosi volti a garantire che la macellazione avvenga nel modo meno traumatico possibile per l'animale e al contempo garantendo la sicurezza alimentare e la conformità alle normative vigenti.

Il Paragrafo 4 dell'articolo 4 del Regolamento prevede però un'eccezione importante affermando: *"Le disposizioni di cui al paragrafo 1 (stordimento) non si applicano agli animali sottoposti a metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello"*, lasciando comunque agli Stati membri la facoltà di introdurre disposizioni intese a garantire una maggiore protezione degli animali anche nel caso della macellazione rituale (art. 26, comma 2, lettera c)²².

Come noto, la macellazione rituale caratterizza prevalentemente la professione di due grandi religioni monoteiste: l'Ebraismo e l'Islam che prevedono veri e propri riti di macellazione (Kosher e Halal) in cui l'animale deve essere cosciente, girato su se stesso con un mezzo di contenimento meccanico, oppure disteso; la morte avviene per dissanguamento in seguito alla recisione della trachea ed esofago, senza spezzare la colonna vertebrale e senza staccare la testa²³.

²² Rispetto alla macellazione rituale pare opportuno ricordare che nel febbraio 2019 la Corte di giustizia dell'Unione si è pronunciata nella causa C-497/17 *Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) contro Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation* e a., dichiarando che il Reg. n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, deve essere interpretato nel senso che *"non autorizza l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea (...) su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo"*, per cui è implicito che in tale ambito non è ammessa alcuna eccezione all'obbligo di stordimento preventivo alla macellazione. Il problema della circolazione delle carni macellate secondo riti religiosi emerge anche rispetto alle indicazioni obbligatorie delle etichette, per cui non sempre il consumatore, che stigmatizza tale tipo di macellazione, riesce ad essere informato correttamente sulla carne che si accinge a consumare. Questioni non marginali, connesse al concetto di benessere animale e alla sensibilità del consumatore, questioni che sempre più richiedono l'applicazione di un'ottica One Health.

²³ In materia cfr. I. GRUNFELD, *The Jewish Dietary Laws*, London, 1972; P.E. FRANCESCA, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Roma, 1995; A. ROCCELLA, *Macellazione e alimentazione*, in S. FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia. La con-*

Il dissanguamento degli animali viene ritenuto da alcuni meno stressante poiché il taglio alla gola provoca una perdita immediata di pressione sanguigna e quindi un rapido stato di incoscienza evitando i possibili problemi legati ai casi in cui lo stordimento non funzioni correttamente. Tuttavia, organizzazioni come la World Animal Protection o la Federazione dei Veterinari Europei sostengono che la macellazione senza stordimento comporta una maggiore sofferenza per gli animali che possono rimanere coscienti per diversi secondi, o anche minuti, dopo il taglio della gola.

È chiaro come il dibattito sulla macellazione rituale appaia decisamente complesso coinvolgendo aspetti etici, religiosi e scientifici e, malgrado non sembri essere stato raggiunto un punto di convergenza, alcuni Paesi hanno comunque già deciso di stigmatizzare questa pratica favorendo gli interessi degli animali, così la macellazione senza stordimento preventivo è stata vietata in Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda, Svizzera, Slovenia, Grecia e Nuova Zelanda, mentre altri Paesi prevedono obbligatoriamente lo stordimento subito dopo il taglio delle vene giugulari (Austria, Estonia, Lituania e Slovacchia) o contestualmente ad esso (Finlandia). Queste ‘ingerenze’ rispetto ai rituali religiosi hanno inevitabilmente comportato proteste e richiesto l’intervento della magistratura, diverse sono infatti le pronunce in tema di macellazione rituale, pronunce che sempre più evidenziano il benessere animale quale “*obiettivo legittimo di interesse generale*” (sia dell’Unione che degli Stati membri)²⁴.

Nel 2020 con la Sentenza *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri*²⁵, la Corte di giustizia ha ritenuto legittima una normativa nazionale (belga) che impone, nell’ambito della macellazione rituale “*un processo di stordimento reversibile e idoneo a comportare la morte dell’animale*” affermando che tale imposizione non è necessariamente confliggente con la libertà religiosa, e pur senza esprimersi in senso negativo nei confronti della macellazione rituale, la Corte legittima la scelta dello Stato membro ritenendo lo stordimento momentaneo un compromesso accettabile (adeguato, necessario e proporzionato) al fine di contemperare la libertà religiosa e la tutela degli esseri senzienti non umani.

Ancor più significativo appare l’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2024 quando i giudici di Strasburgo sono stati chiamati a pronunciarsi, per la prima volta,

dizione giuridica delle comunità islamiche, Bologna, 2000, p. 201; R. DI SEGNI, *Guida alle Regole Alimentari Ebraiche*, Roma, 2000; COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Macellazioni rituali e sofferenza animale (19 settembre 2003)*, Roma 2005; P. ONIDA, *Macellazione rituale e status giuridico dell’animale non umani*, in *Lares, Rivista quadrimestrale di studi demotnoantropologici*, 2008, p. 147; D. FONDA, *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACHINI (a cura di), *Cibo e religione. Diritto e diritti*, Roma, 2020, 225; L. FABIANO, *Benessere degli animali, libertà religiosa e mercato: la macellazione rituale nella giurisprudenza europea e comparata*, in *BioLaw Journal*, 2021, n. 2.

²⁴ Così CGUE, 3 dicembre 2015, C-301/14, *Pfotenbilfe Ungarn*, EU:C:2015:793.

²⁵ Cfr. CGUE, Grande Sezione, 17 dicembre 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri*, C-336/19, EU:C:2020:1031 sulla quale cfr. M. LOTTINI, *I principi di sussidiarietà e proporzionalità ‘salvano’ gli animali fiamminghi da una morte lenta e dolorosa. La macellazione rituale senza stordimento ed il diritto UE*, in *Federalismi.it*, 2021, n.7, 140 e F. GUILLA, *I margini di intervento statale in materia di macellazione rituale e l’attenzione della Corte di giustizia per i “contesti in evoluzione”*, in *DPCE online, Note e commenti*, 2021, n. 1,1375.

sul possibile collegamento tra la tutela del benessere degli animali e uno degli obiettivi di cui all'art. 9, par. 2, della CEDU che, nel tutelare la libertà di manifestazione religiosa, ne ammette le sole restrizioni *“stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute”*²⁶.

La pronuncia nasce dal ricorso di 13 cittadini belgi e sette organizzazioni non governative con sede in Belgio che sostenevano di rappresentare le comunità e autorità musulmane e di fede ebraica residenti nel Paese. La legge belga del 1986 sulla protezione e il benessere degli animali prevede che, salvo casi di forza maggiore o di necessità, i vertebrati non possano essere macellati senza essere anestetizzati o storditi, circostanza che poteva essere disattesa nell'ambito della macellazione prescritta dal rito religioso. Nel 2014, in seguito a una riforma dello Stato, il benessere degli animali, che fino ad allora era rimesso alla competenza dello Stato federale, è stato trasferito alla competenza regionale e successivamente due regioni (la Regione Fiamminga e la Regione Vallona) hanno adottato decreti specifici volti a proibire la macellazione rituale senza sedazione, mentre altre regioni (come la Regione di Bruxelles-Capitale) hanno mantenuto operativa l'eccezione per il rito religioso.

I ricorrenti dinanzi alla Corte hanno invocato l'art. 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione), ritenendo tale divieto un'ingiustificata ingerenza rispetto alla libertà di religione, lamentando, altresì, la violazione del combinato disposto dell'art. 14 (divieto di discriminazione) e dell'art. 9.

Riguardo al *thema decidendum* i giudici osservano che, a differenza del diritto dell'Unione che, come visto, include il benessere animale tra gli obiettivi di interesse generale del quadro giuridico dell'Unione, la CEDU non è intesa a tutelare l'*animal welfare* in quanto tale, tuttavia l'assenza di un riferimento esplicito alla tutela del benessere degli animali nell'elenco esaustivo dei fini legittimi idonei a giustificare un'ingerenza nella libertà di ogni individuo di manifestare la propria religione *ex art. 9 CEDU* non risulta incompatibile con il riconoscimento del benessere animale quale questione di interesse generale tutelata dall'art. 10 della CEDU.

Il parametro di riferimento dei giudici di Strasburgo è la tutela della morale pubblica cui fa riferimento l'articolo 9 §2 della Convenzione che allo stato attuale, non può più essere intesa come finalizzata unicamente alla protezione della dignità umana nei rapporti tra gli individui in quanto il concetto di 'moralità' si presenta in continua evoluzione, tanto che in molti paesi (tra cui il Belgio) la promozione della protezione e del benessere degli animali può essere considerata un valore morale condiviso e, di conseguenza, può essere ricollegato alla stessa morale pubblica. Ancora, ai sensi dell'articolo 9 §2 qualsiasi interferenza con l'esercizio del diritto alla libertà di religione può essere *“necessaria in una società de-*

²⁶ Cfr. *Executief van de Moslims van België and Others v. Belgium* -16760/22, 16849/22, 16850/22 et al. Judgment 13.2.2024 [Section II].

mocratica’, e la necessità si esprime se l’ingerenza risponde ad una ‘*pressante esigenza sociale*’, se è proporzionata allo scopo legittimo perseguito e se le ragioni addotte dalle autorità nazionali appaiono ‘*pertinenti e sufficienti*’ (§103)²⁷.

I Giudici, all’unanimità, hanno quindi escluso entrambe le violazioni denunciate, ritenendo che adottando i decreti impugnati le autorità nazionali non abbiano oltrepassato il margine di apprezzamento a loro disposizione, ma abbiano, invece, intrapreso un’azione giustificata che può ritenersi proporzionata allo scopo perseguito, vale a dire la tutela del benessere animale come elemento della “moralità pubblica”, che costituisce scopo legittimo ai sensi dell’art.9 CEDU. Il divieto di macellazione senza stordimento costituisce senz’altro un’ingerenza nella libertà di religione, ma tale ingerenza appare giustificata e proporzionata per il perseguimento di un obiettivo legittimo e cioè la protezione del benessere animale. Si afferma quindi che il bilanciamento tra libertà religiosa e tutela del benessere animale può propendere a favore della seconda realizzando un avanzamento dello *status* giuridico degli animali grazie al carattere relativo attribuito al concetto di morale pubblica che consente di ancorare l’*animal welfare* alla sensibilità dell’opinione pubblica, piuttosto che ad elementi tecnico-scientifici.

La Corte afferma che la macellazione rituale non tutela un superiore e sempre prevalente interesse umano, e che esistono sistemi quali lo stordimento semplice, ma anche quello reversibile, maggiormente idonei a realizzare il miglior stato di benessere possibile per gli animali valutando insieme la senzietà animale e l’evoluzione della morale umana.

Certamente sostenere il benessere animale rispetto alla fattispecie della macellazione può apparire paradossale considerando che il fine ultimo della stessa è l’uccisione degli animali destinati alla nostra alimentazione, ma, come ogni altra attività che coinvolge, loro malgrado, gli esseri animali, anche questa può essere svolta tenendo in maggiore considerazione il loro benessere, al di là delle preferenze umane, in ossequio del paradigma *One Health*.

4. Riflessioni conclusive

L’applicazione del paradigma *One Health* nell’ambito di attività quali la sperimentazione medico-farmacologica e la macellazione rituale ha evidenziato le difficoltà esistenti nel cancellare i privilegi antropocentrici al fine di raggiungere una visione biocentrica basata sulla interdisciplinarietà, sulla collaborazione e soprattutto sul superamento del c.d. ‘domi-

²⁷ Per questo la Corte ha valutato con particolare attenzione le modalità attraverso le quali si era giunti alla decisione, evidenziando come i decreti fossero stati adottati a seguito di ampie consultazioni con i rappresentanti di vari gruppi e fossero stati compiuti sforzi considerevoli delle legislature fiamminga e vallona al fine di conciliare nel modo migliore possibile gli obiettivi di promozione del benessere degli animali e del rispetto della libertà di religione, sforzandosi di realizzare un virtuoso bilanciamento tra i diritti e gli interessi in gioco.

nio umano'. L'antropocentrismo esasperato ha portato allo stato di grave crisi del pianeta di cui tutti siamo testimoni, mettendo a rischio la salute e la sopravvivenza umana, per questo il modello One Health impone un cambio di rotta importante e non più procrastinabile.

Le normative in tema di sperimentazione appaiono purtroppo ancora legate all'idea 'sacrificio animale' in nome della tutela della salute umana, anche se il Modernization Act 2.0 statunitense apre uno spiraglio nel senso di un cambio di paradigma attraverso l'effettivo potenziamento dei metodi alternativi²⁸.

Il benessere animale sembra essere tenuto in maggiore considerazione nell'ambito delle pratiche di macellazione, pur permanendo il *vulnus* della macellazione rituale, pratica oggi però posta in discussione da alcune normative e da importanti pronunce giudiziarie. Si tratta di segnali rilevanti per la realizzazione del paradigma *One Health*, così come importante appare la revisione dell'articolo 9 della nostra Costituzione, segnali che però continuano a convivere con sistemi sostanzialmente antropocentrici ancora incapaci di elaborare una visione integrata della salute umana, degli animali e della nostra Terra. Non si tratta di affermare una visione eco-centrica assolutistica, bensì di muoversi effettivamente verso la non più differibile costruzione della 'salute globale' riconoscendo che la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e degli ecosistemi è strettamente interconnessa, affinché la formula *One Health* non rimanga un proclama *politically correct*, un esercizio di stile privo di conseguenze sul nostro modo di vivere, ma rappresenti effettivamente una visione nuova della vita sul nostro pianeta indicando al legislatore, nazionale ed internazionale, la strada da percorrere.

²⁸ Cfr. F. NIN, D. NICASTRI (a cura di), *La vera scienza non usa animali. Good science versus Bad science*, Torino, 2022.